



Circolare del 5 luglio 2018

NOVITA' CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO.

Lo scorso 2 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE".

Il decreto contiene importanti novità in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato e in somministrazione.

Per quanto riguarda il tempo determinato, il decreto prevede che sarà possibile stipulare, con lo stesso lavoratore, contratti a termine per una durata massima complessiva di 24 mesi (mentre attualmente la durata massima è pari a 36 mesi).

I primi 12 mesi potranno essere stipulati senza alcuna motivazione mentre i successivi 12 mesi saranno ammessi esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Se il primo contratto sarà di durata superiore a 12 mesi (ma comunque inferiore ai 24) è comunque richiesto il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Sono fuori dai limiti di durata le attività stagionali per le ipotesi individuate dai contratti collettivi e per quelle individuate dal decreto del Ministero del lavoro.

Poiché il decreto legge non va ad abrogare quanto previsto all'art.19 comma 2 del decreto legislativo n.81/2015 (il quale demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei limiti di durata), il limite dei 24 mesi verrà applicato solo nei casi in cui non vi siano precisazioni in materia da parte del contratto collettivo.

Il contratto a termine deve essere stipulato per iscritto e consegnato al lavoratore.

Il numero massimo delle proroghe possibili è stato ridimensionato da 5 a 4 nell'arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti.

In caso di superamento di tale limite, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.

In caso di proroga del contratto dovranno essere specificate le esigenze (causali) che l'hanno consentita. È possibile prorogare liberamente il rapporto (senza specificare le causali) esclusivamente nei primi dodici mesi di contratto tra le parti.

In occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, la contribuzione aggiuntiva della retribuzione imponibile ai fini previdenziali viene aumentata dello 0,5% e pertanto passerà dall'1,4% all'1,9%.

Infine il lavoratore avrà più tempo per impugnare il contratto dopo la sua cessazione (il termine di impugnazione passerà da 120 e 180 giorni).

Le nuove disposizioni troveranno applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Anche il rapporto lavoro finalizzato alla somministrazione sarà regolato dalle disposizioni sopra precisate. In particolare tutte le regole previste per il contratto a termine (articoli dal 19 al 29) vengono applicate anche ai rapporti in somministrazione, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 23 (percentuale massima di lavoratori a termine) e 24 (diritto di precedenza).

Pertanto la durata complessiva massima di rapporti a termine (sommando sia i periodi a termine diretti che quelli in somministrazione) con il medesimo lavoratore non potrà superare i 24 mesi, tranne nel caso in cui non sia stato diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Il numero massimo di 4 proroghe deve comprendere sia le proroghe relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato che quelle relative ai rapporti in somministrazione.

Tra i vari contratti a termine, siano essi diretti o in somministrazione, dovrà essere previsto un periodo di sospensione (cosiddetto stop & go) di almeno 10 giorni, se il contratto conclusosi era di durata fino a 6 mesi, o almeno 20 giorni, se il contratto conclusosi era di durata superiore ai sei mesi (salvo che il contratto collettivo non preveda diversamente).

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge entro i 60 giorni.